

**COMUNE DI FRASCATI**  
(PROVINCIA DI ROMA)

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
PER L'ANNO 2011- Versamento 2<sup>a</sup> rata a saldo**

**IL DIRIGENTE DEL II SETTORE**

VISTI gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati ed integrati dall'art.3, commi da 51 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dal primo comma dell'art.3 del D.L. 11 marzo 1997, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il primo comma dell'art.4 del D.L. 8 agosto 1996 n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n.556 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 48 dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 41 del 20/04/2011 che ha stabilito le aliquote, le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta approvato con Delibera Consiliare n. 4 del 29.01.2002;

VISTO il Decreto Legge n. 93 del 29.05.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 ( legge di stabilità 2011);

**INFORMA CHE**

- I. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze nonché le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, esclusivamente fra genitori e figli e viceversa.**

**utilizzate come abitazione principale, ai sensi dell'art.4 c.1) del Regolamento Comunale Ici vigente.**

**II.** Per l'anno 2011 dall'imposta dovuta per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria, A1, A8 e A9, (per abitazione principale si intende la **residenza anagrafica** del soggetto passivo dell'Ici) si detraggono Euro 154,93 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione non si applica per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa.

**III.** La detrazione di cui al punto III) ammonta ad Euro 258,23 per quanti si trovino, alla data del 1<sup>a</sup> gennaio del corrispondente anno d'imposta, in una delle seguenti condizioni:

1. Nuclei familiari con reddito complessivo nell'anno 2010 non superiore ad Euro 15.493,71 e con due componenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Aver compiuto 60 anni al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Figlio minore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento nei due anni precedenti;
- Inoccupato che abbia perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nel corso dell'anno precedente;
- Lavoratore in mobilità da oltre sei mesi alla data del 1<sup>a</sup> gennaio;
- Lavoratore in cassa integrazione alla data del 1<sup>a</sup> gennaio.

2. Nuclei familiari con disabile con invalidità non inferiore al 75%, certificata da struttura pubblica, e con reddito complessivo nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta non superiore ad Euro 20.000,00.

In ogni caso, per usufruire dell'ulteriore detrazione, è necessario:

- Che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ICI superiore ad Euro 25.000,00;
- Che non sia stata effettuata sublocazione dell'immobile.

La richiesta di ulteriore detrazione deve essere stata presentata al Comune (**presso l'Ufficio Protocollo**) entro e non oltre il **31 ottobre 2011** tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**IV.** Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2011 deve essere effettuato in due rate:

- la prima, entro il **16 GIUGNO 2011**, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- la seconda rata, a saldo, dovrà essere versata tra il **1° ed il 16 DICEMBRE 2011** e deve essere pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2011 detratto l'acconto versato.

**V.** L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto a: **STS SRL - COMUNE FRASCATI ICI ORDINARIA - c/c . postale n. 3393090.**

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell' I.C.I. da essi dovuta per

l'anno 2011, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ubicazione degli immobili di proprietà, potranno utilizzare il modello di pagamento F24. In questo caso, sarà loro consentito compensare il debito Ici con eventuali eccedenze di imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I codici da utilizzare per il pagamento Ici a mezzo modello F24 sono i seguenti;

- 3901 abitazione principale indicando l'importo al netto della detrazione in quanto per la detrazione è previsto il relativo campo;
- 3902 per i terreni agricoli;
- 3903 per le aree fabbricabili;
- 3904 per gli altri fabbricati;
- 3906 per interessi (ad esempio: ravvedimento operoso);
- 3907 per sanzioni

Le informazioni per il pagamento a mezzo modello F24 sono disponibili anche sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

**VI.** Si rammenta che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 così come modificato dall'art.7 del D.Lgs. n.32 del 26 gennaio 2001, è possibile avvalersi dell'istituto del **RAVVEDIMENTO OPEROSO** per i pagamenti effettuati oltre le scadenze di legge, pagando l'imposta dovuta incrementata della sanzione ridotta (2,5% se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione), oltre agli interessi legali (1,5% annuo) calcolati giorno per giorno.

**VII.** I contribuenti interessati possono prendere visione del Regolamento Ici sul sito del Comune di Frascati [www.comune.frascati.rm.it](http://www.comune.frascati.rm.it) oppure direttamente presso l'U.R.P. o l'Ufficio Tributi del Comune di Frascati.

**VIII.** Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della **S.T.S. S.r.l. – Ufficio Tributi – Via Santa Lucia Filippini, 7 – 00044 Frascati (RM)**  
Orari di ricevimento : Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Il Dirigente del II Settore  
(Dott. ssa Eleonora Magnanimità)

Frascati, lì 30/11/2011